



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2680 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Simone Esposito, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso
dagli avvocati Michele Cioffi, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Eugenio Mucio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

“a) della valutazione negativa pari a 19.75 punti – comunicata in data 15 aprile
2021 – della prova scritta del ricorrente relativa al concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 416 posti categoria C,

posizione economica C1, di n. 83 riservati al personale della Giunta della Regione Campania, da assegnare presso i centri per l'impiego della Regione Campania;

b) per quanto di ragione dell'Avviso di approvazione esiti provvisori prove scritte e accesso agli elaborati individuali del concorso sub. a), pubblicato sul sito della Regione Campania in data 15/04/2021;

c) per quanto di ragione dei quesiti nn. 18 – 23 – 24 – 59 della batteria di quesiti identificata dal codice personale 285625 somministrata al ricorrente nel corso della prova scritta del 7/10/2020 del concorso sub. a);

d) degli esiti definitivi delle prove scritte del concorso sub. a) pubblicati sul sito dell'Amministrazione in data 14/06/2021 laddove assegna al ricorrente il punteggio, rettificato, pari a 20,40 insufficiente per il superamento della prova;

e) del calendario delle prove orali pubblicato sul sito dell'Amministrazione in data 14/06/2021 nella parte in cui non ricomprende il ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.”

B)per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/11/2021:

per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:

a) della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 416 posti categoria C, posizione economica C1, di cui n. 83 riservati al personale della Giunta della Regione Campania, da assegnare presso i centri per l'impiego della Regione Campania, relativa ai 316 posti banditi per il ruolo di “Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego” (codice C-IPC), pubblicata in data 13/10/2021 rettificata in data 14/10/2021, nella parte in cui il ricorrente risulta ammesso con riserva;

b) del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 81 del 13/10/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria sub a), nella parte in cui nomina il ricorrente vincitore di concorso con riserva, nonché nella parte in cui

rinvia l'assunzione del ricorrente all'esito delle decisioni del Giudice amministrativo, ove favorevoli agli stessi;

c) per quanto di ragione, del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 84 del 14/10/2021 di rettifica della graduatoria definitiva di merito indicata sub a);

d) per quanto di ragione, dell'elenco degli esiti della prova orale relativa al concorso sub a), alla quale il ricorrente è stato ammesso con riserva;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare 1260/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che non vi siano fondate ragioni per rinviare l'assunzione del ricorrente, in quanto, conformemente al precedente giurisprudenziale citato, l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale (che questa Sezione ha già disposto con ordinanza cautelare n. 1260/2021) deve perdurare e esplicitare i suoi effetti anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale stessa, costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 81 del 13/10/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso impugnata, nella parte in cui nomina il ricorrente vincitore di concorso con riserva, nonché nella parte in cui rinvia l'assunzione del ricorrente

all'esito delle decisioni del Giudice amministrativo;

Ritenuto che debba essere delibata favorevolmente la richiesta di integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc, posto che in caso di definitivo accoglimento del ricorso si determinerebbe un vantaggio in favore del ricorrente nei confronti non solo del primo non vincitore ma anche di tutti coloro che lo seguono in graduatoria, in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame; Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte

ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che *sull'home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €

30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi alla pubblica udienza già fissata con la precedente ordinanza, il 3 maggio 2022.

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

- accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe;
- dispone gli incumbenti di cui in motivazione quanto alla integrazione del contraddittorio;
- conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 maggio 2022;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO